Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

Volontaria giurisdizione

Ricorso per la presentazione del piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 6 L. n. 3/2012 e s.m.

per

La sig.ra Maisto, nata a , c.f.

elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4 presso lo studio dell'Avv. Mario Rubino (c.f. RBN MRA 81A19 F839K) che la rappresenta e difende, procura in calce presente atto

PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it – fax 081.0202272

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie de qua i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:
   - la ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
   - è qualificabile come consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett.b della Legge 3/12, essendo "*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*";
2. la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
3. la medesima ricorrente non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a ella imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

4. in data 17.07.2020 la ricorrente ha quindi depositato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12 – R.G. 3471/2020 Tribunale di Napoli – registro volontaria giurisdizione, chiedendo a codesto Tribunale la nomina di professionista per la gestione della crisi da sovraindebitamento che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
5. Con provvedimento del 21.07.2020 l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento della domanda,, nominava la dott.ssa Maria Caputo quale gestore della crisi che svolgesse i compiti e le funzioni di OCCI - Organismo di Composizione della Crisi;
6. L'incarico veniva accettato dal professionista nominato;
7. All'esito dell'incontro preliminare, e della trasmissione della documentazione a sostegno del presente piano, la ricorrente ha quindi chiesto al professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
8. La dott.ssa Maria Caputo, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso;

Tutto ciò essenzialmente premesso la Signora Maisto, come sopra rapp.ta, difesa ed elettivamente dom.ta

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura "*PIANO DEL CONSUMATORE*" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa resa in data 05.02.2021 dal professionista nominato, dott.ssa Maria Caputo.

A tal uopo, evidenzia quanto segue:

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

A. Sulle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e delle ragioni dell'incapacità

La ricorrente ha prestato garanzia personale in favore della
della quale era socio il marito, , in relazione a rapporti bancari di conto corrente in essere presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena Spa.
Detta società veniva dichiarata fallita e successivamente al fallimento, nel quale si ignora l'eventuale ammissione al passivo di MPS Spa, quest'ultima azionava le garanzie personali prestate dalla odierna ricorrente, sig.ra Maisto, introducendo una domanda giudiziaria dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Il giudizio veniva definito con sentenza n. 368 del 05.02.2018, con la quale il Tribunale adito, pur riducendo la pretesa avversaria, condannava la garante – istante Annunziata Maisto al pagamento, in solido con il marito , anch'egli fideiussore, della complessiva somma di € 123.488,70, oltre interessi sino al soddisfo.
Per effetto della già precaria condizione economica personale, l'istante non è riuscita a far fronte al pagamento immediato e complessivo della somme liquidate con la suddetta sentenza in favore della Banca MPS.
Ed invero, contemporaneamente alla condanna giudiziale, la situazione economica della ricorrente fu soggetta ad un periodo di forte sofferenza, dovuta in primis al fallimento della società di proprietà del marito
Difatti, la Maisto, pur svolgendo costantemente attività lavorativa all'interno dell'azienda di famiglia, alla data della sentenza era in cerca di occupazione, e disponeva del solo reddito derivante dalla locazione mensile di due immobili, di sua proprietà, per la complessiva somma mensile di € 580,00.
L'istante, pur con l'aiuto dei propri familiari, non sarebbe riuscita ad estinguere il pagamento dell'ingente somma dovuta.
L'intervenuta crisi economica globale, anche legata al periodo di emergenza sanitaria che attraversa il paese, ha determinato la definitiva impossibilità a far fronte agli impegni economici.

In questa prospettiva, come evidente, le esigue e scarse entrate familiari derivanti unicamente dai canoni locatizi diventavano risorsa necessaria per il sostentamento della vita quotidiana di un nucleo familiare composto da quattro persone.

Nel contempo, la cessionaria Siena NPL 2018 Srl sottoponeva a pignoramento i seguenti beni immobiliari di proprietà dell'istante:

- Unità immobiliare sita in Napoli alla Via Cupa Capodichino n. 9 riportata in N.C.E.U. al foglio 10 particella 406 sub 29 cat A/3;
- Unità immobiliare sita in Napoli alla Via Cupa Capodichino 9 riportata in N.C.E.U. al foglio 10 particella 406sub 31 cat. A/3.

Orbene, la già grave sofferenza economica dell'istante veniva quindi aggravata dalla successiva azione esecutiva intrapresa dalla Spa MPS (e poi dalla sua cessionaria Siena NPL 2018 Srl), portando **l'istante in una improvvisa situazione di sovraindebitamento**, con impossibilità a far fronte, con il proprio reddito, al pagamento immediato delle somme richieste e poste a fondamento dell'azione esecutiva.

Il debito attuale della sig. Maisto nei confronti dell'istituto bancario è di € 123.488,70.

Per effetto dell'zione esecutiva intrapresa dalla banca è maturato un ulteriore debito di **€ 1.300,00, quale importo complessivo liquidato in favore del custode e del tecnico nominato, di cui € 500,00 in favore del Custode nominato Avv. Fabio Liguori ed € 800,00 in favore del tecnico stimatore geom. Aldo Dacomo.**

Pende infine, a carico della Maisto, un residuo debito azionato dall'agente di riscossione **Agenzia delle Entrare Riscossioni per complessivi € 4.651,48,** relativo alle seguenti cartelle di pagamento:

- 07120120158276624000 Amm.ne Finanziaria € 387,55;
- 07120130041668250 00 Regione Campania € 256,86;
- 07120130147820874000 Amm.ne Finanziaria € 569,88;
- 07120140111320579000 Comune di Giugliano € 175,08;
- 07120140432250340000 Amm.ne Finanziaria € 994,24;
- 07120150140066357000 Amm.ne Finanziaria € 810,42;
- 07120160012222068000 Prefettura di Napoli € 519,68;

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

- 07120160073926558000 Amm.ne Finanziaria € 157,30;
- 07120160113832656000 Regione Campania € 210,56;
- 07120170074006100000 Prefettura di Napoli € 596,91;

La situazione sopra descritta mostra chiaramente il notevole squilibrio tra le entrate e le uscite mensili in cui si è venuta a trovare la Maisto, che non le consentiva di provvedere al sostentamento personale né familiare considerando che l'unica fonte di reddito personale, dopo il fallimento, era riferibile alla locazione dei due beni immobili pari alla complessiva somma di € 580,00 mensili.

Tale evidente e notevole sproporzione tra l'obbligazione assunta e il reddito/patrimonio dell'istante evidenziava un oggettivo stato di difficoltà economica come prevista dalla stella l. n 3 /2012.

Da quanto sopra descritto ed evidenziato la ricorrente, alla data della sottoscrizione della garanzia fideiussoria che ha originato la sentenza di condanna, non poteva in alcun modo prevedere l'impossibilità di adempiere all'obbligazione assunta.

Il contegno assunto dalla ricorrente non può quindi considerarsi un atto di frode nei riguardi del creditore.

La stessa infatti non ha mai occultato la propria situazione economica e patrimoniale, né ha assunto ulteriori obbligazioni a suo carico.

È pertanto possibile escludere che la debitrice abbia assunto l'obbligazione senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere.

B. Situazione familiare, economica e reddituale

Il nucleo familiare della ricorrente è composto dal marito sig. le due figlie maggiorenni le quali ultime hanno costituito una propria società denominata e ne percepiscono i dividendi

La situazione economica familiare oggi consente di superare il periodo di sofferenza economica, benché necessiti di un rientro graduale del credito vantato.

Il marito della ricorrente, infatti, è stato assunte alle dipendenze della suddetta società percependo un reddito annuo netto di € 12.000,00, essendo impiegato part

time, ma in considerazione dell'incremento della domanda, è previsto il passaggio a tempo pieno "full time".

Peraltro, il marito della istante è a sua volta percettore di reddito da locazione, come di seguito indicato.

Il reddito prodotto dai coniugi ammonta ad € 3.200,00 circa mensili, a cui vanno aggiunti i dividendi della società di proprietà delle figlie che ancora coabitano con i genitori.

Nel dettaglio:

- € 180,00 mensili per la locazione dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Umberto Zanotti Bianco n. 9, Sc. C) piano 1, int. 2;
- € 400,00 per la locazione dell'unità immobiliare sita in Napoli alla Via Umberto Zanotti Bianco n. 13, piano terra;
- € 1.000,00 mensili circa percepiti dal marito quale reddito da lavoro dipendente;
- € 1.600,00 mensili quale reddito derivante da rapporti di locazione in essere;

Quanto alle spese medie occorrenti per il sostentamento familiare, queste ammontano a circa € 600,00 mensili, di cui € 130,00 per utenze, essendo l'immobile di proprietà ed autonomo, quindi senza spese condominiali.

C. Vantaggi del piano

Considerato che la ricorrente è qualificabile come consumatrice, valutata la singola fattispecie di sovraindebitamento, confermata dal supporto documentale analizzato e allegato, la procedura congiunta del piano del consumatore è stata ritenuta la più vantaggiosa per il soddisfo del creditore stante le diverse valutazioni.

- Le estenuanti lungaggini procedurali per la vendita all'asta;
- L'alea del rischio e le ingenti spese relative alle procedure esecutive immobiliari;
- L'incertezza dell'ammontare di realizzo, in un periodo storico di forte crisi economica che colpisce anche il settore immobiliare, generando elevate svalutazioni degli immobili stessi;

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

pertanto si ritiene maggiormente apprezzabile l'opzione prospettata di pagamento di una rata mensile, in modo da soddisfare l'intero credito dovuto.

Alla luce di tutto quanto sopra, la sig.ra Maisto, come sopra rapp.ta, dom.ta e difesa, propone, con l'ausilio del professionista incaricato dal Tribunale di Napoli, la seguente ipotesi di

PIANO DEL CONSUMATORE

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di consentire un certo grado di soddisfazione del creditore e al tempo stesso dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti, con il piano del consumatore si propone una profonda ristrutturazione del debito dell'istante, anche attraverso l'aiuto del marito, che si obbliga in solido con la moglie per il pagamento di tutte le somme proposte e dovute secondo il presente piano.

In particolare, **la ricorrente propone il seguente**

PIANO DEL CONSUMATORE

- Pagamento de crediti privilegiati in favore dell'O.C.C. e dell'Avvocato difensore, per complessivi € 8.000,00, come da nota spese allegate, saranno immediatamente soddisfatti, nella misura del 100%, all'omologa del presente piano, mediante i profitti derivanti dai canoni di locazione, le somme accantonate dal custode nominato per i fitti riscossi nella procedura esecutiva e risparmio del marito della ricorrente ;

- Per il soddisfacimento del credito vantato ed azionato dalla MPS, per il complessivo importo di € 123.488,70, la ricorrente propone il seguente piano:

- Versamento di n. **82 rate mensili**, del complessivo importo di **€ 1.500,00** ciascuna, **sino al soddisfo del credito in favore Siena NPL 2019 srl;**
- Il pagamento sarà effettuato attraverso bonifico bancario o altro mezzo di pagamento scelto dal creditore;

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

- Pagamento immediato degli acconti liquidati in favore dei professionisti nominati nella procedura esecutiva intrapresa in danno della ricorrente;

- Debiti con ADER (Regione Campania – Amministrazione Finanziaria – Comune di Giugliano – Prefettura di Napoli), verranno integralmente pagati (nella misura del 100%) in n. 20 rate a decorrere con decorrenza dal 01.02.2022;

Pagamento la ricorrente si impegna a corrispondere la somma dovuta nel rispetto della proposta così come formulata anche con l'ausilio dei redditi percepiti dal marito

Per quanto riguarda **la durata del piano**, la legge 3/2012 non prescrive alcun limite per la sua concretizzazione.

"E' omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura **(Cass. civ. n. 27544/2019)**.

*"**Il vaglio di ammissibilità del piano del consumatore non va operato attribuendo rilievo dirimente alla durata della dilazione di pagamento** in esso prevista, occorrendo, invece, procedere alla verifica che la proposta, nel caso concreto, garantisca un corretto bilanciamento degli interessi del debitore e di quelli del creditore"* **(Tribunale di Como 24.05.2018 Sito Il caso.it, 2018)**.

Ne consegue che è meritevole di omologa un piano che, pur avendo una durata superiore ai cinque anni, assicuri piena soddisfazione alle ragioni del creditore.

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

Il piano proposto dall'odierna ricorrente risulta dunque breve e vantaggioso per il creditore.

Tanto premesso, l'istante

RICORRE

All'On.le Tribunale di Napoli affinché, svolte le formalità di rito, voglia così provvedere:

- Ammettere la Signora Maisto alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 12 bis L.3/12 disponendo le comunicazioni di rito a cura dell'OCC della proposta e del decreto;
- Disponga la sospensione del procedimento di esecuzione recante R.G.E. 790/2019 del Tribunale di Napoli – Ruolo esecuzioni immobiliari, Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo, e delle attività di custodia ad esso connesse;
- Disponga altresì che non vengano intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;
- Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali;
- Omologhi il piano proposto.

Si allega la seguente documentazione:

1. Copia istanza per la nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 l.n. 3/2012;
2. Nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 l.n. 3/2012;
3. Certificato di residenza;
4. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
5. Certificato di stato di famiglia e dichiarazione composizione nucleo familiare;
6. Dichiarazioni dei redditi della ricorrente e del marito e ricevute di trasmissione delle dichiarazioni;
7. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
8. Visure per soggetti relativa ai beni della ricorrente;

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

9. Visura camerale della
10. Estratto di ruolo Maisto
11. Estratto di ruolo del marito
12. Visure PRA veicoli intestati alla Maisto;
13. Copia atto di pignoramento;
14. Copia contratti di locazione;
15. Note pro forma del piano;

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

S.J.

Avv. Mario Rubino

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Redatta ai sensi del comma 3 bis dell'art.9 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3

Allegato alla proposta di Piano del Consumatore, inviata alla scrivente in data 01/02/2021 formulata dalla sig.ra Maisto, nata a il c.f. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4 presso lo studio dell'Avv. Mario Rubino (c.f. RBN MRA 81A19 F839K).

1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI

La sottoscritta Maria Caputo, incaricata, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 bis della legge n.3/2012, di redigere la "Relazione particolareggiata in ordine alla Proposta di Piano del Consumatore" presentata dalla sig.ra Maisto - giusta nomina dell'Ill.mo GD Gian Piero Scoppa. *(all.1)*

Dichiara

- ***a)*** Di aver accettato l'incarico;
- ***b)*** di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942;
- ***c)*** che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico ai sensi dell'art. 51 c.p.c.;

d) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dei consumatori interessati al piano, né dei loro coobbligati in solido;

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 della legge n.3/2012, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi in esame con particolare attenzione sui seguenti aspetti:

a) verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione degli istanti alla procedura;

b) individuazione delle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

f) la valutazione in ordine alla completezza ed all'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

La scrivente procederà quindi con la presente a relazionare in merito alla proposta di Piano del Consumatore, formulata dalla sig.ra Annunziata Maisto, al fine di asseverarne i dati e le informazioni acquisite, analizzare la fattibilità e la convenienza del piano, ed assicurare ai creditori un grado di soddisfazione in tempi più ristretti e satisfattivi rispetto all'ipotesi liquidatoria del patrimonio dei debitori, secondo l'ordine dei privilegi ai loro crediti accordati dal codice civile e dalla legge fallimentare.

2. ELENCO ANALITICO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA ED ESAMINATA

La proposta, come formulata, è corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012.

Più in particolare sono stati allegati al piano i seguenti documenti:

1. Copia istanza per la nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 l.n. 3/2012;
2. Nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 l.n. 3/2012;
3. Certificato di residenza;
4. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano;
5. Certificato di stato di famiglia e dichiarazione composizione nucleo familiare;
6. Dichiarazioni dei redditi della ricorrente e del marito e ricevute di trasmissione delle dichiarazioni;
7. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
8. Visure per soggetti relativa ai beni della ricorrente

9. Visura camerale della Società siderurgica meridionale;
10. Estratto di ruolo Maisto
11. Estratto di ruolo del marito
12. Visure PRA veicoli intestati alla Maisto;
13. Copia atto di pignoramento;
14. Copia contratti di locazione;
15. Note pro forma del piano;

L'Attestazione sulla fattibilità del piano è in calce alla presente relazione.

3. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE ALLA DEBITRICE DEBITORI

La presentazione della domanda di accesso al piano del consumatore di cui alla legge 3/2012, è stata predisposta dalla Sig.ra Maisto La stessa risulta proprietaria dei seguenti immobili:

Unità immobiliare in Napoli alla Via Cupa Calata Capodichino n. 59, N.C.E.U., sez. SCA, foglio 10, particella 406, sub. 31 Cat. A/3 consistenza 6,5 vani – piano T;

Unità immobiliare in Napoli alla Via Cupa Calata Capodichino, N.C.E.U., sez. SCA, foglio 10, particella 406, sub. 29 Cat. A/3 consistenza 5,5 vani – piano T;

Proprietà di 2/26 unità immobiliare in Milano via Alessandro Volta n. 63, foglio 32, particella 197, sub. 38 Cat. C/6 consistenza 13 mq;

Proprietà di 2/26 unità immobiliare in Milano via Alessandro Volta n. 63, foglio 24, particella 345, sub. 707 Cat. A/3 consistenza 5 vani

a) <u>Verifica dei requisiti: condizioni di ammissibilità, stato di sovraindebitamento, qualifica di consumatore</u>

La prima verifica della scrivente concerne le condizioni di ammissibilità, ai sensi dell'art. 7 comma 2 L.3/2012. In relazione a tale articolo, si conferma che l'istante:

a) Non è soggetta a procedure concorsuali diversamente regolate del presente capo;

b) Non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, a procedimenti di cui al presente capo;

c) Non ha subito per cause a lei imputabili uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis;

d) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Con riferimento alle informazioni fornite dal debitore si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento, quale requisito oggettivo necessario per l'accesso alla procedura secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 2 Legge n. 3/2012.

La norma in commento definisce per sovraindebitamento: "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la*

rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente".

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) L. 3/2012 l'istante possiede il requisito di "consumatore", avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Stato di sovraindebitamento in cui l'istante attualmente versa, tenuto conto che la stessa, così come verrà meglio analizzato nella presente relazione, si trova da alcuni anni in una situazione di grave difficoltà economica per fattori non previsti, non prevedibili e a lei non imputabili, con impossibilità di adempiere a tutti i pagamenti.

Dall'esame degli estratti di ruolo emerge infatti come tutti i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione siano relativi al mancato pagamento di tributi vari, quali contravvenzioni, tasse automobilistiche, imposte di registro e irpef.

b) Individuazione delle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

Con la propria istanza, la ricorrente ha richiesto l'accesso ad una procedura da sovraindebitamento in quanto esposta per una somma complessiva di **euro 128.140,18** così suddivisi:

L'istante è debitrice nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per **euro 4.651,48** per il mancato pagamento di tributi relativi alle cartelle di cui all'estratto di ruolo allegato

La sig.ra Maisto è, altresì, debitrice nei confronti di della Siena NPL 2018 per l'importo di € **123.488,70** in qualità di garante del debito della società CORAN serramenti Srl nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena per rapporti di conto corrente.

Inoltre l'istante è debitrice per **€ 800,00** nei confronti del geom. Aldo Dacomo e per **€ 500,00** confronti dell'Avv. Fabio Liguori rispettivamente esperto estimatore nominato e custode giudiziario nella procedura esecutiva rubricata al n. di R.G.E. 790/2019 del Tribunale di Napoli – Ruolo esecuzioni immobiliari, Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo, con prossima udienza al 16.02.2021.

Restano infine le spese relative al compenso della scrivente e dell'Avv. Mario Rubino, sorte in prededuzione per la predisposizione del piano.

Appare subito evidente come il debito di importo più significativo sia quello relativo alla garanzia prestata in favore della

nei confronti della banca MPS. La situazione di indebitamento della ricorrente nasce in seguito al fallimento della società

, di proprietà del marito per la quale l'istante aveva prestato garanzia personale, in relazione a rapporti bancari di conto corrente in essere presso l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena Spa. Quest'ultima azionava dunque le garanzie personali prestate dalla odierna ricorrente, sig.ra Maisto, introducendo una domanda giudiziaria dinanzi al Tribunale di Napoli Nord. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 368 del 05.02.2018, con la quale il Tribunale adito, pur riducendo la pretesa avversaria,

condannava la garante – istante Maisto al pagamento, in solido con il marito anch'egli fideiussore, della complessiva somma di € 123.488,70, oltre interessi sino al soddisfo. Per effetto della già precaria condizione economica personale, l'istante non è riuscita a far fronte al pagamento immediato e complessivo delle somme liquidate con la suddetta sentenza. Occorre precisare che il nucleo familiare dell'istante è costituito dal marito e dalle figlie All'epoca del fallimento e della condanna della stessa al pagamento del debito nei confronti della MPS, la Sig.ra Maisto, disponeva del solo reddito derivante dalla locazione mensile di due immobili, di sua proprietà, per la complessiva somma mensile di € 580,00. Nel contempo, la cessionaria Siena NPL 2018 Srl sottoponeva a pignoramento i seguenti beni immobiliari di proprietà dell'istante:

- Unità immobiliare sita in Napoli alla Via Cupa Capodichino n. 9 riportata in N.C.E.U. al foglio 10 particella 406 sub 29 cat A/3;
- Unità immobiliare sita in Napoli alla Via Cupa Capodichino 9 riportata in N.C.E.U. al foglio 10 particella 406 sub 31 cat. A/3.

Orbene, la già grave sofferenza economica dell'istante veniva quindi aggravata dalla successiva azione esecutiva intrapresa dalla Spa MPS (e poi dalla sua cessionaria Siena NPL 2018 Srl), portando l'istante in un'improvvisa situazione di sovraindebitamento, con impossibilità a far

fronte, con il proprio reddito, al pagamento immediato delle somme richieste e poste a fondamento dell'azione esecutiva.

Attualmente la situazione economica dell'istante e della famiglia della stessa parrebbe essere in grado di soddisfare, seppur con tempi più dilatati, sia il debito nei confronti della Siena Npl (cessionaria del credito MPS), sia nei confronti dell'agenzia della Riscossione e dei professionisti. Il sig. attualmente percepisce reddito da lavoro dipendente (assunto dalla società delle due figlie come da visura della società datrice di lavoro *All. 2*) e redditi da affitti per un totale di Euro 2.600,00 al mese.

c) Resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni

Negli ultimi cinque anni l'istante non ha onorato alcun pagamento relativamente ai propri debiti personali ma ha destinato tutte le sue risorse al sostentamento della famiglia.

d) Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

La debitrice ha dichiarato che non esistono atti impugnati dai creditori, come da autocertificazione (*all. 3)*

e) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

Per la risposta al suddetto punto la scrivente rimanda al punto b) per ciò che concerne le ragioni che hanno condotto allo stato di sovraindebitamento e, dunque alla conseguente incapacità di adempiere.

Pertanto, l'incapacità ad adempiere deve ascriversi al fallimento della società del coniuge dell'istante e alla conseguente riduzione delle entrate familiari.

f) La valutazione in ordine alla completezza ed all'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

L'istante ha esibito tutti i documenti che sono stati ritenuti sufficienti alla redazione della proposta del piano.

Infatti da quanto esibito è stato possibile ricostruire la posizione debitoria complessiva, la composizione del nucleo familiare, la quantificazione delle spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana.

I documenti reddituali, invece, hanno permesso il calcolo della quota disponibile da includere nel piano.

L'istante ha anche prodotto le visure al Pra, le visure ipotecarie e quelle catastali per permettere la ricostruzione del loro patrimonio immobiliare, mobiliare e delle relative ipoteche che gravano sugli immobili.

Sono stati inoltre esibiti gli estratti di ruolo aggiornati presso Agenzia delle Entrate.

Con la richiesta di accesso alla procedura da sovraindebitamento, l'istante mira a risolvere la propria condizione debitoria e a sospendere la procedura esecutiva in corso.

La proposta dell'istante, che prevede il pagamento articolato in 6 anni e 8 mesi appare ragionevole.

Il piano prevede che tutti i creditori prededucibili privilegiati e chirografari siano pagati nella misura del 100%.

Nel caso de quo quindi la proposta permette di soddisfare il creditore principale in misura non inferiore a quello che ricaverebbe dalla vendita degli immobili. Al momento della redazione di tale relazione, la sottoscritta non ha ottenuto da parte istante, in quanto non ancora depositata, la perizia del Geometra nominato nel giudizio di esecuzione. Sul punto, andrà considerato che le unità immobiliari sottoposte ad esecuzione forzata appartengono alla categoria catastale A/3 (unità immobiliari localizzati in fabbricati economici definiti tali per i materiali e le rifiniture impiegate spesso orientate e limitate all'indispensabile) e localizzate in zona di non certa appetibilità sul mercato immobiliare, Calata Capodichino – codice di zona censito sul sito dell'Agenzia delle Entrate D24.

I valori immobiliari di mercato estratti sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, riportano un valore minimo per mq di € 970,00.

Di conseguenza, in difetto di stima da parte del tecnico nominato nella procedura esecutiva, può comunque rilevarsi un prezzo medio di circa € 80.000 per unità immobiliare sottoposta a pignoramento, senza tener conto delle dovute riduzioni per l'appetibilità dei cespiti, delle effettive condizioni e dell'attuale stagnazione del mercato.

In sostanza, tenendo conto di quanto sopra esposto, la vendita potrebbe non soddisfare completamente la banca creditrice, tenendo altresì conto delle ulteriori ed ingenti spese derivanti dalla procedura di vendita di due differenti cespiti, la cui quantificazione è allo stato impossibile da eseguire (il compenso dell'esperto, del custode, del delegato alla vendita, le spese di pubblicità, le spese legali per precetto, pignoramento, istanza di vendita).

Si precisa che tali spese variano in base al valore del bene, ai tentativi di vendita, al prezzo di aggiudicazione ed altri fattori; in particolare il prezzo di aggiudicazione rappresenta una grande incognita dal momento che la stessa potrebbe non avvenire al primo tentativo di vendita.

Inoltre, solo i creditori privilegiati avrebbero soddisfazione comunque parziale della propria pretesa in caso di vendita dell'immobile.

Al contrario, il presente piano del consumatore porterebbe ai creditori la soddisfazione del proprio credito nella misura piena del 100%.

Quindi, nell'ipotesi prospettata dal presente piano del consumatore, i creditori, sia privilegiati che chirografari, riceverebbero una somma non inferiore a quella derivante dalla vendita esecutiva.

La proposta, in sostanza, è in linea con la ratio della normativa del sovraindebitamento.

ATTESTAZIONE EX ART. 9 COMMA 2 L. 3/2012

Alla luce di quanto sopra, pare quindi chiaro che la ricorrente si trovi in una situazione di "sovraindebitamento", come prevista dall'art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Pare altresì chiaro che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012, la ricorrente possegga il requisito di "consumatore", avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 3/2012: a) Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) Non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C., sulla base della documentazione ricevuta ed in particolare delle risorse finanziarie esterne offerte a

garanzia della corretta esecuzione del Piano, della sussistenza della meritevolezza dei proponenti, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta.

Napoli 05/02/2021 L'O.C.C

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Il giudice;

nella procedura ai sensi della l. 27 gennaio 2012 n. 4 /2021 proposta nell'interesse di MAISTO rapp. e dif. da AVV. MARIO RUBINO avente ad oggetto una proposta di piano del consumatore per la composizione di crisi da sovraindebitamento;

letto il ricorso e la documentazione in atti prodotta, unitamente all'attestazione dell''O.c.c.:

reputato che occorre chiarire le ragioni per cui vi sarebbe una situazione di "sovraindebitamento" nonostante la titolarità di un patrimonio immobiliare del valore di circa 160mila euro, laddove la debitoria complessiva è di circa 130mila euro;

considerato che, anche al fine di riscontrare con esattezza il patrimonio di riferimento, occorre chiarire se la proponente è sposata in regime di comunione legale o di separazione dei beni;

ritenuto che rispetto alla richiesta sospensione della procedura esecutiva in corso occorre specificare perché, già in questa fase, "potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano";

reputato che occorre acquisire visura soggettiva PRA della parte proponente;

P.Q.M.

Firmato Da: PUGLIESE MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7bacd8d95de918e41eda2b1989daeb35

invita alle integrazioni e specificazioni di cui in parte motiva entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, fissando all'uopo l'udienza del 16-3-2021 ore 13 e riservandosi all'esito ogni determinazione.

Si comunichi

22/02/2021

Il Giudice

dr. Marco Pugliese

Firmato Da: PUGLIESE MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7bacd8d95de918e41eda2b1989deeb35

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile – Fallimentare

R.G. n. 4/2021 registro procedure concorsuali

Giudice dott. Marco Pugliese

Note di integrazione al piano

per

La sig.ra Maisto, nata a Napoli il c.f. , lettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4 presso lo studio dell'Avv. Mario Rubino (c.f. RBN MRA 81A19 F839K) che la rappresenta e difende, procura in atti

PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it – fax 081.0202272

PREMESSO CHE

a. In data 15.02.2021 veniva depositato presso il Tribunale di Napoli ricorso per la presentazione del piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 6 L. n. 3/2012, in uno alla relazione (positiva) dell'OCC nominato;
b. Il procedimento veniva rubricato al n. di R.G. 4/2021 registro procedure concorsuali ed assegnato al Giudice dott. Marco Pugliese che, con provvedimento del 22.02.2021, notificato in data 23.02.2021, chiedeva integrazione e precisazioni in merito a:
    1. le ragioni per cui vi sarebbe una situazione di sovraindebitamento nonostante la titolarità di un patrimonio immobiliare del valore di circa € 160.000,00;
    2. il regime di comunione o separazione dei beni con il marito;
    3. perché la mancata sospensione del della procedura esecutiva in corso pregiudicherebbe la fattibilità del piano;

    concedendo termini di 15 giorni per il deposito delle note. Nel contempo, fissava udienza del 16.03.2021 h. 13:00;

Tanto premesso, con il presente atto, la ricorrente, in ottemperanza a quanto richiesto dall'Ill.mo Giudicante, rassegna le seguenti

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

OSSERVAZIONI ED INTEGRAZIONI

- ***Sul sovraindebitamento***

Come certificato nella Relazione di fattibilità del Professionista nominato, la attuale situazione debitoria certa della Maisto ammonta ad € 128.140,18.

Nelle more della presente procedura, in assenza di sospensione di quella esecutiva, è stata depositata la relazione di stima da parte del Geom. Dacomo, che si allega, dalla quale emerge chiaramente che il valore complessivo dei due beni oggetto di esproprio ammonta ad € 147.300.

Pertanto, considerando la riduzione *ex lege* del 25 %, detti cespiti potrebbero, nella migliore delle ipotesi, essere posti in vendita per il valore di € 111.218,00, **del tutto insoddisfacente rispetto alla pretesa creditoria della Banca (oltre alle inevitabili spese di procedura), nonché degli ulteriori debiti certificati a carico della Masito, comunque insufficienti a liberare la stessa dalle pendenze ad oggi esistenti!**

Conseguentemente, la vendita di detti immobili, oltre al danno gravissimo che deriverebbe alla ricorrente che da essi trae unica fonte di reddito, non consentirebbe di estinguere le esposizioni debitorie e la situazione di indebitamento, **con la conseguenza che la Maisto resterebbe comunque debitrice verso la Banca, verso gli ulteriori e, per di più, priva di reddito!**

- ***Sulla necessità di sospendere la procedura esecutiva***

Le unità immobiliari di proprietà della ricorrente Maisto, entrambe locate come certificato nella relazione di stima allegata, costituiscono unica fonte di reddito della stessa, e non solo patrimonio immobiliare da liquidare.

Ed invero, in ipotesi di liquidazione del patrimonio e vendita dei cespiti, la ricorrente non avrebbe ulteriori capacità reddituali (almeno allo stato), né possibilità di adempiere alle obbligazioni nascenti dall'eventuale omologa del piano.

La quantificazione della rata mensile posta a fondamento del piano del consumatore, infatti, risulta fattibile nell'ottica della capacità reddituale garantita alla ricorrente dai contratti di locazione.

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

In sostanza, la ricorrente, pur disponendo degli immobili, si trova in una situazione di sovraindebitamento in quanto i cespiti costituiscono per la stessa fonte di reddito e non già mero valore patrimoniale.

Per tali motivazioni, la sospensione della procedura esecutiva, e delle attività di custodia, si rende necessaria al fine di garantire la fattibilità del piano proposto in quanto, gran parte della rata mensile predeterminata in € 1.550,00. verrebbe sostenuta attraverso le somme percepite a titolo di canone di locazione per i cespiti di proprietà.

Di conseguenza, in ipotesi di vendita del bene, la ricorrente perderebbe la propria capacità reddituale preordinata al corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal piano proposto e, come detto sopra, comunque l'esposizione debitoria non risulterebbe risolta.

Parimenti, nella ipotesi di mancata sospensione delle attività di custodia, il canone di locazione verrebbe incassato dal custode nominato, con indisponibilità della Maisto di tali somme, necessarie al pagamento delle rate mensili proposte con il piano del consumatore.

Concludendo, l'intero piano del consumatore, e la possibilità per la Maisto di superare tale posizione di sofferenza economica e sovraindebitamento, senza perdere la propria capacità reddituale garantita dalla locazione dei cespiti.

- ***Sul regime dei beni dei coniugi Maisto e***

Come emerge dalla documentazione che si allega, i coniugi risultano in regime di separazione dei beni.

Per tutto quanto sopra esposto, si confida nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel piano del consumatore depositato e nell'omologa del piano.

Unitamente alle presenti note integrative, si depositano al fascicolo telematico, rubricato al n. 4/2021 procedure concorsuali, come comunicato dalla cancelleria della VII sezione, i seguenti documenti:

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it

1. Perizia di stima depositata R.G.E. 790/2019 Tribunale di Napoli – espropriazione immobiliare;
2. Copia istanza per la nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 l.n. 3/2012;
3. Nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 l.n. 3/2012;
4. Relazione particolareggiata del professionista nominato in uno agli allegati;
5. Certificato di stato di famiglia e dichiarazione composizione nucleo familiare;
6. Dichiarazioni dei redditi della ricorrente e del marito e ricevute di trasmissione delle dichiarazioni;
7. Attestazione ISEE;
8. Visure per soggetti relativa ai beni della ricorrente;
9. Visura camerale della Società siderurgica meridionale;
10. Estratto di ruolo Maisto
11. Estratto di ruolo del marito
12. Visure PRA veicoli intestati alla Maisto;
13. Certificato di matrimonio con annotazione;
14. Copia atto di pignoramento;
15. Copia contratti di locazione;
16. Note pro forma del piano;

S.J.

Avv. Mario Rubino

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Il giudice;

visti gli atti della procedura n. 4 del 2021 di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 avente ad oggetto una proposta di piano del consumatore nell'interesse di MAISTO

tenuto conto delle integrazioni e precisazioni come in atti effettuate;

preso atto che risulta offerto il pagamento integrale del ceto creditorio;

considerata allo stato ammissibile la proposta di piano così come articolata e attestata dal nominato O.c.c., anche alla luce dei chiarimenti e la documentazione versata in atti;

ritenuta l'attestata assenza di atti in frode ai creditori;

Firmato Da: PUGLIESE MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7bacd8d95de918e41eda2b19894aeb35

reputato che appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della formulata istanza ai sensi del secondo comma dell'art. 12 bis co. 2 legge 3/2012;

P.T.M.

fissa l'udienza del 29-4-2021 ore 12.30 per decidere sull'omologazione del proposto piano del consumatore;

sospende la procedura espropriativa iscritta RGE 790/2019 del Tribunale di Napoli;

dispone che l'O.c.c. proceda a comunicare il presente decreto unitamente alla proposta e l'attestazione (come eventualmente chiarite e integrate) a tutti i creditori almeno tenta giorni prima detta udienza.

Si comunichi.

17/03/2021

Il Giudice

dr. Marco Pugliese

Firmato Da: PUGLIESE MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7bacd8d95de918e41eda2b1989daeb35

Firmato Da: PUGLIESE MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7bacd8d95de918e41eda2b19899daeb35

TRIBUNALE DI NAPOLI
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
DOTT. SSA MARIA CAPUTO
P.zza Dei Martiri n.30, 80121 Napoli
maria.caputo@pec.caputoepartners.com

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

Redatta ai sensi del comma 3 bis dell'art.9 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3

La sottoscritta Maria Caputo, incaricata, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 bis della legge n.3/2012, di redigere la "Relazione particolareggiata in ordine alla Proposta di Piano del Consumatore" presentata dalla sig.ra Maisto - giusta nomina dell'Ill.mo GD Gian Piero Scoppa

PREMESSO

a. Che in data 15.02.2021 veniva depositato presso il Tribunale di Napoli ricorso per la presentazione del piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 6 L. n. 3/2012, unitamente alla relazione della sottoscritta;
b. All'udienza del 16.03.2021 l'Ill.mo Giudicante, rilevata l'ammissibilità della proposta, l'assenza di atti in frode ai

creditori e la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'istanza formulata ai sensi del secondo comma dell'art. 12

c. bis, fissava l'udienza del 29.04.2021 per l'eventuale omologa del piano del consumatore;
d. La sottoscritta provveda dunque ad inviare il Piano e la Relazione ai creditori;
e. In data 8 aprile 2021 la sottoscritta riceveva a mezzo pec un documento dall'Agenzia Entrate e Riscossione contenente una "dichiarazione di credito" nella quale l'Agenzia esponeva come credito nei confronti della Sig.ra Maisto l'importo di Euro 22.034,55, di cui Euro 16.931,57 in privilegio ed Euro 5.102,98 in chirografo, rispetto al debito indicato nel Piano del Consumatore pari ad Euro 4.651,48.
f. La ricorrente provvedeva dunque ad effettuare una nuova verifica della posizione debitoria, a seguito della quale è emerso che parte del maggior credito indicato dall'ADER è da ricondurre ad un avviso di accertamento per il quale nel giugno 2019 la Maisto aveva formulato istanza di rateizzazione (n. atto 480616 del complessivo importo di € 15.774,45 – istanza di rateizzazione in 72 rate), accolta dall'ADER con comunicazione del

02.07.2019; le rate fino ad oggi in scadenza risultano regolarmente versate.

g. In data 18 aprile la sottoscritta riceveva ulteriore pec da Agenzia Entrate e Riscossione, nella quale si comunicava che oltre il suddetto credito, risultavano in notifica ulteriori due comunicazioni di irregolarità per un totale di Euro 2.735,90.

h. La ricorrente provvedeva dunque a depositare un'integrazione al piano nella quale comunicava che l'ulteriore onere di pagamento relativo ai debiti comunicate dall'Ader non avrebbe pregiudicato la fattibilità del piano stesso.

i. Come precisato dalla ricorrente l'ulteriore onere mensile di pagamento della debitoria totale nei confronti dell'ADER, pari ad € 250,00 circa relativamente al piano di rateizzo già accordato unitamente alla residua debitoria che andrebbe rateizzata sempre in 20 rate mensili, non pregiudica la fattibilità del piano (considerando il complessivo reddito prodotto dai coniugi, pari ad € 3.200,00 circa mensili, a cui vanno aggiunti i dividendi della società di proprietà delle figlie che ancora coabitano con i genitori), né pregiudica la posizione dei singoli creditori, per i

quali la Maisto ha proposto il pagamento di quanto dovuto nella misura del 100%;

j. Tali circostanze venivano discusse e precisate all'udienza del 29.04.2021, alla quale era altresì presente l'Avv. Fabio Liguori, custode giudiziario nella procedura esecutiva recante R.G.E. 790/2019, sospesa dall'Ill.mo Giudicante con provvedimento del 18.03.2021. L'Avv. Liguori riferiva che uno degli affittuari degli immobili della Sig.ra Misto, il , non regolare nei pagamenti, avrebbe accumulato una morosità di circa € 3.000,00 sino al 29.04.2021. Riferiva inoltre che la ricorrente aveva riscosso canoni di locazione per complessivi € 3.800,00, relativi al periodo tra la notifica del pignoramento e l'immissione in possesso del custode. Tale somma, come evidenziato nella nota depositata dall'istante, non costituisce un debito ulteriore rispetto a quello azionato dal creditore procedente e pertanto non si ritiene debba essere ricompreso nel piano qui in oggetto.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta, ritiene che quanto riportato nella Relazione particolareggiate depositata in 05/02/2021, possa essere

riconfermato, alla luce di quanto riportato nelle note di integrazione depositate dall'istante.

La proposta dell'istante, che prevede il pagamento articolato in 6 anni e 8 mesi appare ragionevole **e sostenibile anche con le integrazioni dei pagamenti verso l'Agenzia Entrate e Riscossione.**

Il piano prevede che tutti i creditori prededucibili privilegiati e chirografari siano pagati nella misura del 100%.

Si precisa che nel caso de quo quindi la proposta permette di soddisfare il creditore principale in misura non inferiore a quello che ricaverebbe dalla vendita degli immobili.

ATTESTAZIONE EX ART. 9 COMMA 2 L. 3/2012

Alla luce di quanto riportato nella Relazione iniziale, pare quindi chiaro che la ricorrente si trovi in una situazione di "sovraindebitamento", come prevista dall'art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Pare altresì chiaro che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) L. 3/2012, la ricorrente possegga il requisito di "consumatore", avendo

assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 L. 3/2012: a) Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) Non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Pertanto, lo scrivente O.C.C., sulla base della documentazione ricevuta ed integrata, ritiene attendibile, ragionevole ed attuabile la proposta.

Napoli 10/05/2021 L'O.C.C

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmai.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile – Fallimentare

R.G. n. 4/2021 registro procedure concorsuali

Giudice dott. Marco Pugliese

O.C.C. Dott.ssa Maria Caputo

Note di integrazione e precisazione

per

La sig.ra Maisto, nata a c.f. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4 presso lo studio dell'Avv. Mario Rubino (c.f. RBN MRA 81A19 F839K) che la rappresenta e difende, procura in atti

PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmail.it – fax 081.0202272

PREMESSA

a. In data 15.02.2021 veniva depositato presso il Tribunale di Napoli ricorso per la presentazione del piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 6 L. n. 3/2012, in uno alla relazione dell'OCC nominato;
b. All'udienza del 16.03.2021 l'Ill.mo Giudicante, rilevata l'ammissibilità della proposta, l'assenza di atti in frode ai creditori e la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità dell'istanza formulata ai sensi del secondo comma dell'art. 12 bis, fissava l'udienza del 29.04.2021 per l'eventuale omologa del piano del consumatore;
c. Nessuna opposizione veniva formulata dai creditori, che, come emerge dal piano proposto, verrebbero soddisfatti nella misura del 100% del proprio credito;
d. Come comunicato dall'OCC nominato, Dott.ssa Maria Caputo, a seguito della notifica del decreto di fissazione di udienza del 18.03.2021,la ADER trasmetteva una "*dichiarazione di credito*"di importo maggiore rispetto a quello indicato nel piano del consumatore;

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmai.it

e. La ricorrente provvedeva dunque ad effettuare una nuova verifica della posizione debitoria, a seguito della quale è emerso che parte del maggior credito indicato dall'ADER è da ricondurre ad un avviso di accertamento per il quale nel giugno 2019 la Maisto aveva formulato istanza di rateizzazione (n. atto , del complessivo importo di € 15.774,45 – istanza di rateizzazione in 72 rate), accolta dall'ADER con comunicazione del 02.07.2019 (che si allega), per il quale la stessa ha sempre corrisposto, e corrisponde regolarmente le quote predeterminate;

f. Come precisato, il pagamento mensile di tale ulteriore importo (pari ad € 250,00 circa) non pregiudica la fattibilità del piano (considerando il complessivo reddito prodotto dai coniugi, pari ad € 3.200,00 circa mensili, a cui vanno aggiunti i dividendi della società di proprietà delle figlie che ancora coabitano con i genitori), né pregiudica la posizione dei singoli creditori, per i quali la Maisto ha proposto il pagamento di quanto dovuto nella misura del 100%;

g. Tali circostanze venivano discusse e precisate all'udienza del 29.04.2021;

h. Nella medesima udienza era altresì presente l'Avv. Fabio Liguori, custode giudiziario nella procedura esecutiva recante R.G.E. 790/2019, sospesa dall'Ill.mo Giudicante con provvedimento del 18.03.2021, il quale riferiva che l'inquilino (conduttore di una delle due unità immobiliare della Maisto) non è stato regolare nei pagamenti, accumulando una morosità di circa € 3.000,00. Riferiva altresì che la ricorrente Annunziata Maisto aveva riscosso canoni di locazione per complessivi € 3.800.00, relativi al periodo tra la notifica del pignoramento e l'immissione in possesso del custode;

i. L'OCC ha quindi manifestato la necessità di integrare la relazione, con precisazione delle della discrasia tra la dichiarazione di credito dell'ADER e le somme indicate nel piano, e la morosità di uno dei conduttori della Maisto;

Tanto premesso, la ricorrente rassegna le seguenti brevi

OSSERVAZIONI

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmai.it

- **Sulla diligenza della Maisto**

Come chiarito all'udienza del 29.04.2021 la discrasia tra le somme indicate dalla ADER nella dichiarazione di credito e quelle indicate dalla Maisto nel piano del consumatore risiede in una "cartella di pagamento" per la quale la ricorrente nell'anno 2019 aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito in complessive 72 rate.

Ebbene, in ragione dell'accoglimento dell'istanza (di rateizzazione), ed il regolare pagamento delle rate (come emerge dalle ricevute di pagamento già consegnate in copia all'OCC), l'odierna ricorrente ha ritenuto non necessario riportare tale debito nel piano del consumatore proposto, considerando la rata dovuta come ultronea rispetto al Piano stesso.

Sotto tale profilo, come peraltro chiarito in udienza, non v'è dubbio sulla diligenza della Maisto nella predisposizione del piano, nonché sulla fattibilità dello stesso, atteso che, pure inserendo la somma dovuta all'ADER ed oggetto di rateizzo, paradossalmente la capacità reddituale della Maisto e della sua famiglia aumenta, atteso che verrebbe così meno l'obbligo di pagare 250,00 euro mensili solo all'ADER.

- *Sulle somme incassate a titolo di canoni tra la notifica del pignoramento e l'immissione nel possesso del custode*

Ancora sotto tale profilo non può che evidenziarsi la diligenza della Maisto che, a seguito della immissione nel possesso del custode giudiziario, Avv. Fabio Liguori, nelle unità immobiliari ceduti in locazione, ha sempre avuto un contegno più che collaborativo con la procedura, consentendo immediatamente l'immissione in possesso, comunicando agli inquilino personalmente che i canoni andavano versati el Custode e precisato, a questi, le somme incassate nelle more della sua immissione in possesso, rimanendo a disposizione per l'intero versamento sul c/c della procedura esecutiva.

Sul punto, si trasmettono note PEC del 06.02.21 e 24.03.21 a firma dell'Avv. Lucio Erra, quale procuratore costituito nella procedura di esecuzione immobiliare in danno alla Maisto, oggi sospesa, recante R.G.E. 790/2019.

Tale somma non costituisce un credito ulteriore rispetto a quello azionato dalla Banca con il pignoramento.

Pertanto, in ipotesi di accoglimento del Piano, non si comprenderebbe la necessità di versamento della stesa.

Ad ogni modo, la Maisto è pronta ad effettuare tale versamento laddove il Giudice lo dovesse ritenere opportuno e, tale somma, unitamente a quella accantonata dal custode giudiziario, di circa € 3.000,00, come riportato nell'estratto depositato in udienza, costituirebbe un "fondo" utile all'esatto adempimento del piano.

- **Sull'integrazione e fattibilità del piano**

Alla luce di quanto sopra esposto, il piano andrà necessariamente integrato con le ulteriori somme dovute dalla Maisto per l'atto di avviso n. 67118015129160090000, di cui all'istanza di rateizzazione accolta, nonché degli eventuali ulteriori debiti emersi dall'ultimo estratto di ruolo da ultimo trasmesso (mail del 27.04.2021 - Studio Tranchese Via della Libertà, 498 - 80010 - Villaricca (NA) - Tel. 0813302593 - e-mail: studiotranchese@libero.it), dal quale è emersa la seguente attuale posizione debitoria:

1. 07120120158276624000 € 387,55 Amm.ne Finanziaria Provinciale;
2. 07120130041668250000 € 256,86 Regione Campania;
3. 07120130147820874000 € 569,88 Amm.ne Finanziaria Provinciale;
4. 07120140111320579000 € 171,94 Comune di Giugliano;
5. 07120140432250340000 € 976,46 Amm.ne Finanziaria Provinciale;
6. 07120150140066357000 € 795,93 Amm.ne Finanziaria Provinciale;
7. 07120160012222068000 € 510,42 Prefettura di Napoli;
8. 07120160073926558000 € 154,42 Amm.ne Finanziaria Provinciale;
9. 07120160113832656000 € 206,81 Prefettura di Napoli;
10. 07120170074006100000 € 586,23 Prefettura di Napoli;
11. 67118015121916009000 € 13.767,45 Amm.ne Finanziaria Provinciale (Atto rateizzato – credito originario € 15.774,45);
12. 07120190062613962000 € 693,82 Comune di Castelfidardo;
13. 07120190075948950000 € 893,01 Prefettura di Frosinone;

14. 07120190123978703000 € 1.026,47 Prefettura di Roma;
15. 07120190138286042000 € 112,13 Amm.ne Finanziaria Provinciale;
16. 07120200005311991000 € 922,33 Amm.ne Finanziaria Provinciale;
17. 07120200005312092000 € 310,37 Comune di Napoli;
18. 07120200075911733000 € 192,01 Comune di Napoli;

per una complessiva posizione debitoria (in riscossione da parte dell'ADER) di € 8.264,26, al netto delle somme dovute per l'avviso di accertamento rateizzato, non particolarmente diversa rispetto a quella riportata nel piano del consumatore.

Da ultimo, con comunicazione del 16.04.2021, trasmessa all'O.C.C. nominato, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che vi sono crediti non ancora iscritti a ruolo e riferiti ai seguenti atti:

- 000726331908 – imposta sostitutiva IRPEF per complessivi € 1.373,43;
- 000013122008 – imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali € 1362,47;

Ebbene, aggiornata la posizione debitoria della Maisto, sembra il caso di evidenziare che l'ulteriore importo che andrebbe mensilmente versato per il pagamento delle rate di cui all'avviso di addebito rateizzato non comporta alcun pregiudizio alla fattibilità del piano in quanto, in primis, la Maisto aveva (già) determinato la rata mensile del piano proposto tenendo conto del pagamento della rata mensile di € 250,00 per il pagamento dell'atto rateizzato (che ha continuato a pagare anche dopo il deposito dell'istanza di nomina dell'OCC e del deposito del piano del consumatore), ed in secundis, in quanto l'importo complessivo da versare mensilmente è più che sostenibile dalla Maisto, considerando una capacità reddituale complessiva, della stessa e del marito garante, di circa € 3.200,00 mensile.

A tale capacità reddituale, inoltre, deve aggiungersi il reddito prodotto dalle figlie della coppia (titolari della società), che a tutt'oggi coabitano con i genitori.

Andrà infine osservato che vi sono somme accantonate dalla Maisto per canoni ad ella corrisposti dopo la notifica del pignoramento e prima dell'immissione in possesso del custode, nonché un ulteriore fondo di circa € 3.000,00, accantonato dal custode Avv. Fabio Liguori.

Avv. Mario Rubino
Via Tino di Camaino n. 4 – 80128 Napoli
Tel. 081.73545547 – fax 081.0202272
PEC: mariorubino@avvocatinapoli.legalmai.it

Concludendo, il piano proposto risulta ampiamente fattibile e non bisognevole di aggiustamenti.

Gli ulteriori importi precisati dall'ADE e riportati nell'estratto di ruolo del 27.04.2021 verranno pagati nella modalità e tempistica già riportata nel piano del consumatore, n. 20 rate a decorrere con decorrenza dal 01.02.2022;

Sui allegano alla presenti note:

1. Estratto di ruolo del 27.04.2021 trasmesso dallo studio Tranchese;
2. PEC Avv. Lucio Erra del 06.02.2021;
3. Rendiconto Maisto trasmesso al custode con PEC del 06.02.2021;
4. PEC Avv. Lucio Erra del 24.03.2021;
5. PEC Avv. Lucio Erra del 04.05.2021;

S.J.

Avv. Mario Rubino

RUBINO MARIO

Digitally signed by RUBINO MARIO
Date: 2021.05.07 11:34:58 +02'00'

Posta

FWD: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Procedura di sovraindebitamento Maisto a - Udien

LE

LUCIO ERRA <lucioerra@avvocatinapoli.legalmail.it>
09.35

A: Mario Rubino;FABIO LIGUORI

Salva tutti gli allegati

Espropriazione immobiliare...
654,22 KB

Fwd: POSTA CERTIFICATA:...
13,48 KB

pignoramento Maisto.eml
395,39 KB

Egregio Collega,

nel prendere atto della Sua ricevuta in data 29.04.2021, ed allegata, Le comunico quanto segue.
Non comprendo la partecipazione del Custode al procedimento da sovraindebitamento, e preciso che la Sua pec contenente il p
G.E. che ha confermato la sospensione stessa.
Invero, non mi pare che il Custode abbia un precipuo, e diverso, interesse rispetto alla procedura esecutiva che, si ribadisce, all
Per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni rese dal Custode, devo obiettare che la signora Masito ha sempre collaborat
gli inquilini in ordine alla necessità di corrispondere i canoni direttamente al Custode; ha comunicato, su richiesta, il rendiconto
La Maisto, dunque, è stata pienamente collaborativa e non intende sottrarsi a nessuno dei suoi doveri; tuttavia, il "credito" dell
Di contro, le somme già accantonate dalla Custodia andranno certamente a deconto del debito.
Prendendo atto del mancato versamento dei canoni da parte di un inquilino, con la presente chiedo al Custode di comunicare l
Custode il ! _ non avrebbe versato più nulla!
Infine, davvero incomprensibile è il riferimento all'entità del canone versato, a parere del Custode basso.
Tale asserzione, se mai potesse avere un rilievo nella procedura esecutiva sospesa, di certo non ne assune alcuno nella procedu
Allego, per opportuna conoscenza, la pec con la quale in data 06.02.21 è stato comunicato il rendiconto ed il debito da parte de
Cordiali saluti
--

Avv. Lucio Erra
Via Tino di Camaino, 4
80128 NAPOLI
tel. 0816134001- 0817345547 – fax 081/0202272
Patrocinio in Cassazione e Giurisdizioni Superiori

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: Lucio Erra <lucio.erra@gmail.com>

Data: 4 May 2021 09:09:23

Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Procedura di sovraindebitamento Maisto Annunziata - Udienza del 29.04.2021

A: lucioerra@avvocatinapoli.legalmail.it

[redacted]

za del 29.04.2021

ɔrovvedimento di sospensione è stata ad egli trasmessa solo, ed esclusivamente, per comunicare tale specifico evento, al quale ha fat

ɔ stato è sospesa, e sopratutto, non mi pare che egli abbia, peraltro in assenza di precise disposizioni del G.E., una legittimazione proc
o in modo attivo con gli organi della procedura: appena ha avuto notizia della nomina del Custode, ha consentito senza problemi l'ac
di gestione per il periodo antecedente l'accesso del Custode, con **indicazione precisa dei canoni riscossi prima dell'immissione in po**
a procedura per i canoni riscossi prima dell'immissione in possesso del Custode, a ben vedere, non costituiscono una somma aggunti

ɜ attività intraprese per garantire la riscossione, atteso l'interesse precipuo della signora Maisto a che l'inquilino versi il dovuto ed att

ra da sovraindebitamento.
ɜlla Maisto, e la pec con la quale è stato comunicato il provvedimento di sospensione.

to seguito, peraltro, la presa d'atto da parte del

essuale in tal senso.
cesso del Custode; ha informato personalmente
ssesso!
va rispetto al credito di cui al pignoramento!

eso che, paradossalmente, dall'insediamento del

Posta

pignoramento Maisto

AE

Avvocato Lucio Erra <lucioerra@avvocatinapoli.legalmail.it>
06/02/2021 17.57

A: fabioliguori@avvocatinapoli.legalmail.it

maisto.pdf
287,82 KB

Egregio Collega,
in nome e per conto della signora Maisto riscontro la Sua richiesta inviatami, gentilmente, a mezzo pec, e le invio b
alla Sua immissione nel possesso dei beni pignorati.
Cordiali saluti
Avv. Lucio Erra

breve rendiconto per il periodo decorrente dal pignoramento

Posta

Espropriazione immobiliare contro MAISTO

AE

Avvocato Lucio Erra <lucioerra@avvocatinapoli.legalmail.it>
24/03/2021 10.42

A: fabioliguori@avvocatinapoli.legalmail.it

Salva tutti gli allegati

Decreto Sospensione .pdf
144,49 KB

Pec Avvocato Mario Rubino.eml
454,56 KB

Egregio Collega, ad ogni effetto sostanziale e di legge, trasmetto in allegato Decreto di sospensione della procedura esecutiva alla pec ricevuta in data 23.03.21 dal collega Avv. Mario Rubino.
Provvederò al deposito degli allegati anche nella procedura esecutiva.
Cordiali saluti
Avv. Lucio Erra

n. 790/2019, che la vede nominato Custode dei beni, in uno

Egr. Avv. Fabio LIGUORI
Via M Cervantes, 55/5
NAPOLI

La sottoscritta Maisto, nata a Napoli c.f. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Tino di Camaino n. 4 presso lo studio dell'Avv. Lucio ERRA dal quale è rappresentata e difesa, in riscontro alla richiesta della S.V. rimette la seguente breve relazione di

RENDICONTO

A) Contratto di locazione

Dalla data del pignoramento la scrivente ha incassato i canoni di locazione sino al mese di agosto 2020, data della Sua raccomandata, per complessivi euro 3.800,00.

Occorre segnalare che il sig. è sempre stato discontinuo con in pagamenti, e che la mensilità di marzo 2020 è stata versata solo parzialmente (euro 200,00 anziché 450,00) mentre quella di aprile 2020 non è stata versata.

Per tale periodo, dunque, residua un credito verso l'inquilino pari ad euro 700,00, come specificato anche nel verbale di accesso.

Infine, il suddetto contratto è stato rinnovato tacitamente alla seconda scadenza per mancata disdetta nel termine di legge da parte della scrivente.

B) Contratto di locazione

Dalla data del pignoramento la scrivente ha incassato i canoni di locazione sino al mese di agosto 2020, data della Sua raccomandata, per complessivi euro 1.800,00.

Per tale periodo, dunque, non esistono debenze della parte conduttrice.

Infine, il suddetto contratto è stato rinnovato tacitamente alla scadenza per mancata disdetta nel termine di legge da parte della scrivente.

Con Osservanza

Annunziata Maisto

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

Foll to n. 4/2021

i MAISTO

O.c.c. CAPUTO MARIA

***

Verbale dell'udienza del 28/09/2021 dinanzi al giudice delegato dr. Marco Pugliese.

È presente l'O.c.c. la quale rappresenta di avere depositato la relazione già a maggio ma che non è risultata in visione a seguito dell'accettazione.

È presente l'avv. Mario Rubino per la proponente nonché l'avv. Lucio Erra, che patrocina la causa della Maisto della procedura di esproprio.

Le parti rappresentano che ad oggi si sono accumulati altre somme derivanti dal canone di locazione nel frattempo pagato al custode della espropriazione immobiliare. Pertanto la fattibilità del piano per come proposto appare oggi ancora più fondata.

L'O.c.c. in particolare, la debitoria che la volta scorsa emerse dalla cartolarizzazione in realtà, come indicato anche nella relazione del 10-5-2021, era una posizione che la proponente stava pagando ratealmente e regolarmente. Inoltre, alcun problema di violazione della par condicio si pone in quanto la Maisto pagherà il 100% del ceto creditorio e comunque l'ADER è munita di prelazione. Risultata.

È presente altresì l'avv. Liguori per n.q. di custode nell'ambito della procedura espropriativa dinanzi al Tribunale di Napoli n.r.g. 790/19 il quale rappresenta che nelle more ha recuperato dell'inquilino moroso euro 1350. Attraverso il g.e. si è accordato all'inquilino un piano di rientro rispetto alle somme residue di 24 mesi, fermo restando che dovrà e sta pagando regolarmente i canoni di locazione. Consegna l'ultimo rendiconto della procedura espropriativa all'O.c.c. per eventuali riscontri e rilievi. La proponente non ha nelle more versato i canoni che aveva riscosso in proprio nelle more della procedura e non espropriativa.

Le parti insistono affinché si proceda alla circolarizzazione delle integrazioni unitamente alla relazione dell'O.c.c. e così alla omologazione del piano del consumatore.

Il giudice delegato

tenuto conto delle integrazioni e i riscontri dell'O.c.c. alla luce della relazione in atti sopra indicata;

dispone procedersi alle comunicazioni di rito nonché alla pubblicazione piano così come integrato e della relazione così come integrata sul portale istituzionale del Tribunale di Napoli.

È comparso anche l'avv. Carmela Imperatore per delega dell'avv. Moschiano per SIENA NPL che si riserva eventuali osservazioni all'esito della circolarizzazione del piano e della relazione per come integrati.

Fissa l'udienza del 9-11-2021 ore 12,45 per discutere dell'omologazione del piano.

Il giudice

Dr. Marco Pugliese

Firmato Da: PUGLIESE MARCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7bacd8d95de918e41eda2b1989daeb35